



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

SECONDA COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche del Territorio, Infrastrutture, trasporti e lavori pubblici,
politiche dell'ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere)

Proposta di legge statale n. 20, da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, relativo a:

**“MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285
‘NUOVO CODICE DELLA STRADA’”.**

Testo licenziato dalla Commissione, con modifiche, in sede referente ai sensi dell'art. 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria della:

Proposta di legge statale n. 20

di iniziativa dei Consiglieri Dolfin, Bisaglia, Cecchetto, Corsi, Favero, Valdegamberi e Vianello

Licenziata il 7 luglio 2022 nella seduta n. 71
con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	43	36	0	7
Maggioranza richiesta	22			

Incaricato a relazionare in aula il Consigliere Marco DOLFIN
Correlatore il Consigliere Jonatan MONTANARIELLO

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 “NUOVO CODICE DELLA STRADA”.

Relatore il Consigliere DOLFIN

Signor Presidente, colleghi Consiglieri

La presente proposta di legge statale di iniziativa di questo Consiglio regionale, composta di 6 articoli, apporta modifiche al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e successive modificazioni (di seguito “Codice della strada”).

L’articolo 1 inserisce un nuovo articolo 19-bis “Distanze di sicurezza dagli attraversamenti pedonali” al Codice della strada, prevedendo che i parcheggi e gli stalli di sosta dei veicoli, nonché le fermate degli autobus, siano ubicati alla distanza di almeno cinque metri dall’attraversamento pedonale, al fine di garantire sia la sicurezza dei pedoni sia dei conducenti dei mezzi di trasporto.

Per l’attuazione della norma, si stabilisce che gli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade nelle quali sono previsti i parcheggi e gli stalli di sosta dei veicoli nonché le fermate degli autobus, devono adeguare gli stessi entro 1 anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L’articolo 2 modifica l’articolo 41 “Segnali luminosi” del Codice della strada, eliminando il divieto di superamento della striscia di arresto bianca dell’incrocio semaforico con la ruota o le ruote anteriori del veicolo, contenuto nel comma 11 del medesimo articolo, fatto salvo il divieto di non impegnare l’area di intersezione dell’incrocio, né l’attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale semaforico, in modo da poter osservare le indicazioni della lanterna rossa.

Dopo il comma 11 dell’articolo 41 del Codice della strada sono, altresì, inseriti:

- il comma 11-bis, con il quale si prevede che gli impianti semaforici per pedoni e ciclisti siano dotati di contatore numerico della durata in secondi finalizzato a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci di ciascun colore della lanterna semaforica, prevedendo che la durata del colore giallo non sia inferiore a dieci secondi;

- il comma 11-ter, il quale impone che il rilevamento automatico della sanzione per il passaggio semaforico con luce rossa possa essere effettuato solo in presenza di un contatore numerico della durata in secondi finalizzato a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci di ciascun colore della lanterna semaforica, con una durata del colore giallo non inferiore a dieci secondi.

La finalità del nuovo comma 11-bis è di incrementare la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti in attraversamento presso gli impianti semaforici introducendo lo strumento del conteggio dei secondi del tempo residuo di accensione (cd. countdown) del colore delle lanterne semaforiche, fissando per la luce gialla un tempo residuo non inferiore a dieci secondi.

Il nuovo comma 11-ter riguarda i cd. T-Red o Photored, dispositivi utilizzati nei pressi di incroci regolati da semaforo per rilevare e multare coloro i quali passano con il semaforo rosso. Si precisa che T-Red è solo uno dei nomi utilizzato per tali dispositivi ed essendo il più famoso di questi, la consuetudine ha portato nell’espressione comune a nominare i dispositivi esistenti con questo nome.

La disposizione che si introduce pone rimedio alle possibili distorsioni nell’accertamento di infrazioni per il transito con luce rossa di automobilisti o motociclisti ai semafori dotati delle menzionate apparecchiature elettroniche,

spesso legata a una tempistica troppo rapida del passaggio dalla luce gialla alla luce rossa dell'impianto semaforico, tempistica che crea incertezza in chi transita in tali incroci.

Allo scopo di dare certezza e garantire la massima sicurezza e incolumità e far in modo che l'uso di tali apparecchiature appaia non volto a "far cassa" ma a garantire un transito veicolare in sicurezza degli automobilisti o motociclisti, si introduce pertanto l'obbligo di installare, nei semafori dotati di tale apparecchiatura, un contatore del tempo (cd. countdown) di permanenza di ciascun colore, fissando in non meno di dieci secondi la durata della luce gialla.

La proposta di legge statale assegna agli enti proprietari, concessionari o gestori della strada di adeguare gli impianti semaforici alle sopra citate disposizioni entro il 31 dicembre 2024.

L'articolo 3 modifica l'articolo 117 "Limitazioni alla guida" del Codice della strada, stabilendo che al rinnovo o alla revisione della patente di guida di categoria B di chi ha superato il settantesimo anno di età, la patente possa essere limitata in proporzione alle condizioni fisiche e psichiche di tali persone, tenuto anche conto delle soluzioni tecnologiche di cui possono essere corredati i veicoli.

La finalità perseguita è quella di favorire, per le persone che abbiano superato i 70 anni, il soddisfacimento delle elementari esigenze della vita quotidiana, quali quelle legate all'acquisto dei beni d'uso comune (alimentari, abbigliamento, ecc.) nonché di consentire le relazioni familiari e sociali, evitando l'isolamento o la dipendenza totale da altri di tali persone.

L'articolo 4, invece, con riferimento ai dispositivi di rilevamento automatico della velocità, modifica l'articolo 142 del Codice della strada stabilendo che:

- anche le postazioni per il rilevamento automatico del passaggio semaforico con la luce rossa siano, come le apparecchiature di rilevamento automatico della velocità, segnalate e ben visibili con cartelli corredati di illuminazione al fine di renderli visibili;*
- le apparecchiature di rilevamento automatico della velocità e i relativi cartelli che le preavvisano siano corredate di illuminazione al fine di renderli visibili nelle ore notturne e diurne di scarsa luminosità, indicando contestualmente il limite di velocità oltre il quale sarà applicata la sanzione;*
- quando le apparecchiature utilizzate sono collocate su automezzi in movimento, fermo restando l'obbligo di preavviso, di visibilità e di indicazione del limite di velocità, alla velocità rilevata sia applicata una riduzione pari al 5 per cento con un minimo di 5 km/h.*

L'articolo 5 introduce un nuovo comma 7-bis all'articolo 180 "Possesso dei documenti di circolazione e di guida" del Codice della strada, stabilendo che le sanzioni di cui al comma 7 del medesimo articolo 180 per il mancato possesso dei documenti di circolazione e di guida (carta di circolazione del veicolo, patente di guida, autorizzazione per l'esercitazione alla guida, certificato di assicurazione obbligatoria) che il conducente deve avere con sé, non siano applicate qualora i documenti mancanti siano esibiti ai competenti uffici entro il termine di settantadue ore decorrente dall'accertamento dell'infrazione da parte dell'autorità competente.

Con l'ultimo articolo "Norma finanziaria", vengono destinate le risorse per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 e dall'articolo 4, comma 2.

La Seconda Commissione nella seduta del 7 luglio 2022 ha concluso i propri lavori in ordine alla proposta di legge statale n. 20 che ha approvato a maggioranza.

*Hanno votato a favore: il Presidente **Rizzotto** ed i Consiglieri **Boron, Cavinato** - con delega del Consigliere **Bet-, Centenaro, Sponda, Vianello e Zecchinato** (Zaia Presidente), **Dolfin** -con delega della Consigliera **Cestari-** (Liga Veneta per Salvini Premier), **Formaggio** (Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni), **Valdegamberi** (Misto), **Venturini** (Forza Italia – Berlusconi – Autonomia per il Veneto).
Astenuiti: i Consiglieri **Montanariello e Zaroni** (Partito Democratico Veneto) e **Ostanel** (Il Veneto che Vogliamo).*

**MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285
“NUOVO CODICE DELLA STRADA”.**

Art. 1 - Inserimento dell’articolo 19-bis al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”.

1. Dopo l’articolo 19 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

“Art. 19-bis - Distanze di sicurezza dagli attraversamenti pedonali.

1. Ai fini della sicurezza dei pedoni e dei conducenti dei mezzi di trasporto, i parcheggi e gli stalli di sosta dei veicoli, nonché le fermate degli autobus, sono ubicati alla distanza di almeno cinque metri dall’attraversamento pedonale.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 ad euro 344 e, ove necessario, alla sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.”.

2. Gli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade nelle quali sono previsti i parcheggi e gli stalli di sosta dei veicoli nonché le fermate degli autobus di cui al comma 1 del presente articolo, adeguano gli stessi a quanto ivi previsto entro 1 anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove non sia possibile l’adeguamento di tali parcheggi, stalli di sosta dei veicoli nonché fermate degli autobus, gli stessi devono essere spostati o eliminati ovvero devono essere spostati o eliminati gli attraversamenti pedonali.

Art. 2 - Modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”.

1. Al comma 11 dell’articolo 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è soppresso il seguente periodo: *“i veicoli non devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia”.*

2. Dopo il comma 11 dell’articolo 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono inseriti i seguenti:

“11-bis. Gli impianti semaforici per pedoni e ciclisti sono dotati di contatore numerico della durata in secondi finalizzato a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci di ciascun colore della lanterna semaforica, prevedendo che la durata del colore giallo non sia inferiore a dieci secondi.

11-ter. Il rilevamento automatico della sanzione per il passaggio semaforico con luce rossa può essere effettuato solo in presenza di un contatore numerico della durata in secondi finalizzato a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci di ciascun colore della lanterna semaforica, prevedendo che la durata del colore giallo non sia inferiore a dieci secondi.”.

3. Gli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade adeguano gli impianti semaforici alle disposizioni recate dal comma 2 del presente articolo entro il 31 dicembre 2024.

Art. 3 - Modifiche all’articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”.

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

“5-bis. Con riferimento al rinnovo o alla revisione della patente di guida di categoria B di chi ha superato il settantesimo anno di età, la patente può essere limitata in proporzione alle condizioni fisiche e psichiche di tali persone, tenuto anche conto delle soluzioni tecnologiche di cui possono essere corredati i veicoli.

**Art. 4 - Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
"Nuovo codice della strada".**

1. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole "*rilevamento della velocità*" del comma 6 bis è inserito il seguente periodo: "*e quelle per il rilevamento automatico del passaggio semaforico con la luce rossa*".

2. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono inseriti i seguenti:

"6-ter. Le apparecchiature di rilevamento automatico della velocità e i relativi cartelli che le preavvisano sono corredati di illuminazione al fine di renderli visibili nelle ore notturne e diurne di scarsa luminosità e indicano contestualmente il limite di velocità oltre il quale è applicata la sanzione.

6-quater. Quando le apparecchiature utilizzate sono collocate su automezzi in movimento, fermo restando l'obbligo di preavviso, di visibilità e di indicazione del limite di cui al comma 6ter, alla velocità rilevata è applicata una riduzione pari al 5 per cento con un minimo di 5 km/h."

**Art. 5 - Modifiche all'articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
"Nuovo codice della strada".**

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

"7-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 8, le sanzioni di cui al comma 7 non sono applicate, qualora i documenti mancanti siano esibiti ai competenti uffici entro il termine perentorio di settantadue ore decorrenti dalla data di accertamento dell'infrazione da parte dell'autorità competente."

Art. 6 - Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 2, quantificati in euro 2.000.000,00 per l'esercizio 2022 ed in euro 4.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2022-2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 2, quantificati in euro 500.000,00 per l'esercizio 2022 ed in euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2022-2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

INDICE

Art. 1 - Inserimento dell'articolo 19-bis al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".....	4
Art. 2 - Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".....	4
Art. 3 - Modifiche all'articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".....	4
Art. 4 - Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".....	5
Art. 5 - Modifiche all'articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".....	5
Art. 6 - Norma finanziaria.....	5